

D.D.G. N. 198 DEL 24 NOV 2020

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n.1444;

VISTA la LR. 138/2020 n.19;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.103 del D.Ln.18 del 17/3/2020 modificato ed integrato dall'art.37 del D.L. n.23 del 8/4/2020;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/8/1990;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO l'art. 5, L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del 11 luglio 2000;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24D e l'art. 7 del 19 maggio 2003;

VISTO il D.lgs.n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R.n.26/2012;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011,n.5;

VISTO il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015,n.9;

VISTA la deliberazione n. 257 del 14 giugno 2020 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di "Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente al Dott. Calogero Berlingheri e il successivo D.P.Reg. n. 2800 del 19 giugno 2020 di esecuzione;

E

COMUNE DI BIANCAVILLA
Comune di Biancavilla
Protocollo N.0025438/2020 del 27/11/2020



VISTA l'istanza prot. n. 29660 del 28/12/2017 con la quale il Comune di Biancavilla ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al Piano Regolatore Generale, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;

VISTA la dirigenziale prot.n.768 del 16/01/2018 con cui si è comunicata l'improcedibilità della pratica, ai sensi dell'art. 2, c. I, legge n. 241/1990, per carenza in particolare del necessario provvedimento finale relativo alla procedura di VAS (D. Lgs. n. 152/2006);

VISTA la comunale prot. n. 10649 del 10/05/2019 di reitera dell'istanza tenuto conto che con D.A. ARTA n. 153/GAB dell'11/04/2019 è stato emesso il provvedimento finale (parere motivato con prescrizioni) della procedura di VAS (D. Lgs. n. 152/2006);

VISTA la dirigenziale prot. n. 12388 del 3/07/2019 con la quale è stata richiesta al comune di Biancavilla la trasmissione di atti mancanti, integrazioni e la regolarizzazione della certificazione relativamente alle pubblicazioni e alle osservazioni/opposizioni (Circolare n. 2/DRU/1998);

VISTA la comunale di riscontro prot. n. 18602 del 10/09/2019 (acquisita l'11/09/2019, prat. n. 16367) con la quale sono state trasmesse integrazioni di atti ed elaborati;

VISTO il D.A. n. 153/GAB dell' 11/04/2019 riguardante il parere motivato concernente la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa al P.R.G. in oggetto complessivamente pervenuta;

VISTA la nota prot. n. 3628 del 02/02/2020, con la quale l'U.O. 4.1. del Servizio 4/DRU, di questo Dipartimento ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli elaborati, in duplice copia, e al fascicolo amministrativo, la proposta di parere n. 03 del 27/02/2020, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, che di seguito si trascrive:

VISTA l'istanza del comune di Biancavilla prot. n. 29660 del 28/12/2017 con la quale sono stati trasmessi gli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in oggetto, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge.

VISTA la dirigenziale prot. n. 768 del 16/01/2018 con cui si è comunicata l'improcedibilità della pratica ai sensi dell'art. 2, c. I, legge n. 241/1990, per carenza in particolare del necessario provvedimento finale relativo alla procedura di VAS (D. Lgs. n. 152/2006).

VISTA la comunale prot. n. 10649 del 10/05/2019 di reitera dell'istanza tenuto che con D.A. ARTA n. 153/GAB dell'11/04/2019 è stato emesso il provvedimento finale (parere motivato con prescrizioni) della procedura di VAS (D. Lgs. n. 152/2006).

VISTA la dirigenziale prot. n. 12388 del 3/07/2019 con la quale è stata richiesta al comune la trasmissione di atti mancanti, integrazioni e la regolarizzazione della certificazione relativamente alle pubblicazioni e alle osservazioni/opposizioni (Circolare n. 2/DRU/1998).



VISTA la comunale di riscontro prot. n. 18602 del 10/09/2019 (acquisita l'11/09/2019, prot. n. 16367) con la quale sono trasmesse integrazioni di elaborati ed atti

VISTO il D.A. n. 153/GAB dell'11/04/2019 riguardante il parere motivato concernente la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006.

VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa al P.R.G. in oggetto complessivamente pervenuta (in duplice copia) e costituita da:

a) Deliberazione di adozione del Commissario ad acta con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale n. 1 del 10/02/2017.

- b) Atti di deposito e pubblicità ex art. 3 l.r. n. 71/1978:
- manifesto murale del 14/02/2017;
 - stralcio quotidiano "Giornale di Sicilia" del 17/02/2017;
 - G.U.R.S., p. II/III, n. 8, in data 24/02/2017;
 - certificato del 28/12/2017 a firma del Segretario comunale attestante l'avvenuta presentazione di n. 53 osservazioni di cui n. 1 fuori termine

c) Atti preliminari all'adozione:

- D.C.C. n. n. 24 del 5/04/2004 di approvazione delle Direttive Generali ex art. 3 l.r. n. 15/1991;
- D.C.C. n. 48 n. 60 del 20/09/2005 di approvazione dello Schema di Massima del P.R.G.;
- Verbale di accertamento in data 1/06/2016, sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, di cui ai DD.MM. n. 1404/1968 e n. 1444/68 (art. 8 del Disciplinare d'incarico tipo.
- Parere favorevole ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974, reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. n. 15408 del 29/04/2008.
- Parere favorevole (con indicazioni e prescrizioni) ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 98/1981 e s.m.i., reso dall'Ente Parco dell'Etna con nota n. 265/10 del 17/05/2010.

d) Elaborati tecnici:

Elaborati del PRG

- 1) Elaborato A) - Relazione generale del PRG;
- 2) Elaborato B) - Norme di attuazione;
- 3) Elaborato C) - Regolamento Edilizio;
- 4) Tav.1 - Inquadramento Territoriale Regionale;
- 5) Tav. 2a - Stato di Fatto - Area Nord;
- 6) Tav. 2b - Stato di Fatto - Area Sud;
- 7) Tav. 3a - Stato di Fatto - Area 1 Nord Est;
- 8) Tav. 3b - Stato di Fatto - Area 2 Sud Est;
- 9) Tav. 3c - Stato di Fatto - Area 3 Sud ovest;
- 10) Tav. 3d - Stato di Fatto - Area 4 Nord ovest;
- 11) Tav. 4a - Regime Vincolistico - Area Nord;
- 12) Tav. 4b - Regime Vincolistico - Area Sud;
- 13) Tav. 5a - Progetto di Piano - Area Nord;
- 14) Tav. 5b - Progetto di Piano - Area Sud;
- 15) Tav. 6a - Progetto di Piano - Area 1 - Nord Est;
- 16) Tav. 6b - Progetto di Piano - Area 2 - Sud Est;
- 17) Tav. 6c - Progetto di Piano - Area 3 - Sud Ovest;
- 18) Tav. 6d - Progetto di Piano - Area 4 - Nord Ovest;
- 19) Tav. 7 - Progetto di Piano - Centro Storico (Analisi tipologica per unità edilizia);
- 20) Tav. A1 - Analisi del Centro Storico - numerazione isolati;
- 21) Tav. A2 - Analisi del Centro Storico - numero piani;



- 22) *Tav. A3 – Analisi del Centro Storico – tipologia strutturale;*
- 23) *Tav. A4 – Analisi del Centro Storico – stato di conservazione;*
- 24) *Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 1 al n. 67;*
- 25) *Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 68 al n. 115;*
- 26) *Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 116 al n. 157.*

Studio Geologico a supporto del nuovo P.R.G. - sc. 1:10.000

- 27) *Relazione Generale Studio Geologico;*
- 28) *Relazione Integrativa;*
- 29) *Allegato 1a – Carta Geologica;*
- 30) *Allegato 1b – Carta Geologica;*
- 31) *Allegato 2a – Carta Geomorfologica;*
- 32) *Allegato 2b – Carta Geomorfologica;*
- 33) *Allegato 3a – Carta Idrogeologica;*
- 34) *Allegato 3b – Carta Idrogeologica;*
- 35) *Allegato 4a – Carta delle Pericolosità Geologiche;*
- 36) *Allegato 4b – Carta delle Pericolosità Geologiche.*

Studio Geologico di dettaglio a supporto delle varianti al P.R.G. - sc. 1:2.000

- 37) *Relazione;*
- 38) *Allegato A 1-2 (Carte Geologiche);*
- 39) *Allegato A 3-4 (Carte Geologiche);*
- 40) *Allegato B 1-2 (Carte Geomorfologiche);*
- 41) *Allegato B 3-4 (Carte Geomorfologiche);*
- 42) *Allegato C 1-2 (Carte Litotecniche);*
- 43) *Allegato C 3-4 (Carte Litotecniche);*
- 44) *Allegato D 1 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);*
- 45) *Allegato D 2 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);*
- 46) *Allegato D 3 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);*
- 47) *Allegato E 1-2 (Carte della Pericolosità Geologica);*
- 48) *Allegato E 3-4 (Carte della Pericolosità Geologica);*
- 49) *Allegato F 1-2 (Carte della Pericolosità Sismica);*
- 50) *Allegato F 3-4 (Carte della Pericolosità Sismica);*
- 51) *Allegato A-5, B-5, C-5, E-5, F-5 (Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Litotecnica, Carta della Pericolosità Geologica, Carte della Pericolosità Sismica);*
- 52) *Allegato A-6, B-6, C-6, E-6, F-6 (Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Litotecnica, Carta della Pericolosità Geologica, Carte della Pericolosità Sismica);*
- 53) *Allegato indagini geognostiche.*

Studio Geologico a supporto del progetto del nuovo P.R.G. - sc. 1:2.000:

- 54) *Relazione geologica di dettaglio;*
- 55) *Allegato A - Carta Geologica;*
- 56) *Allegato B – Carta Ubicazione Sondaggi;*
- 57) *Allegato C - Carta Litotecnica;*
- 58) *Allegato C 1 - Carta delle Sezioni Stratigrafiche;*
- 59) *Allegato D - Carta Geomorfologica;*
- 60) *Allegato E - Carta della Pericolosità Sismica;*
- 61) *Allegato F - Carta della Pericolosità Geologica;*
- 62) *Allegato indagini geofisiche.*

Studio Agricolo Forestale:

- 63) *Tavola 1 A – Carta di stratificazione e della vegetazione boschiva del territorio Comunale
Scala 1:10.000 (Revisione del Giugno 2009);*



- 64) *Tavola 1 B – Carta di stratificazione e della vegetazione boschiva del territorio Comunale Scala 1:10.000 (Revisione del Giugno 2009);*
- 65) *Tavola 2 A – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell’agricoltura - Scala 1:2.000;*
- 66) *Tavola 2 B – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell’agricoltura - Scala 1:2.000;*
- 67) *Tavola 2 C – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell’agricoltura - Scala 1:2.000;*
- 68) *Tavola 2 D – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell’agricoltura - Scala 1:2.000;*
- 69) *Tavola 3 – Relazione Generale Illustrativa;*
- 70) *Relazione Integrativa (Revisione del Giugno 2009).*

Integrazioni di cui alla comunale prot. 18602 dell’11/09/2019

- *N.T.A. Integrazione artt. 52-53 (adeguamento alle prescrizioni di cui al parere motivato VAS D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019)*
- *Tav. 5B - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche)*
- *Tav. 6B - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche)*
- *Tav. 6C - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche)*
- *Tav. 6D - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche)*

e) Osservazioni ed Opposizioni;

- *Osservazioni/opposizioni presentate dagli interessati entro (n. 52) e fuori (n. 1) termini (n.b: in una sola copia munita di attestazione di “conforme all’originale”);*
- *Relazione dell’Ufficio di Piano con le proposte in merito alle osservazioni/opposizioni presentate;*
- *Tav. 8 A - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 5-6-8-10-11-13-15-16-17-19-23-24-26-27-30-37-41-46-48-51-52-53 - scala 1:2.000;*
- *Tav. 8 B - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 1-2-12-18-20-25-29-32-34-35-39-40-47-49 scala 1:2.000;*
- *Tav. 8 C - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 3-4-7-9-14-28-31-33-38-43-44-45-50 - scala 1:2.000;*
- *Tav. 8 D - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn.36-51 - scala 1:2.000.*

RILEVATO

Ai fini descrittivi si riporta di seguito una sintesi dei principali elementi essenziali del progetto di P.R.G., tratti dagli elaborati trasmessi e rinviando al complesso degli stessi per eventuali maggiori dettagli ed approfondimenti. Al riguardo si precisa che le tavole grafiche trasmesse in allegato alla comunale prot. 18602 dell’11/09/2019 rappresentano la localizzazione di n. 4 varianti urbanistiche approvate con provvedimenti di questo Dipartimento emessi tra il 2012 e il 2019. Di tali varianti, n. 3 sono dichiarate con destinazione “non coincidente” con le previsioni del PRG in esame ma solo 1 di queste risulta formalizzata successivamente alla Delibera commissariale di adozione del nuovoPR(in particolarquella approvata con DDG n. 107 del 24/04/2019).

1) Aspetti amministrativi e procedurali

Il P.R.G. in esame è dichiarato redatto su base aerofotogrammetria risalente al 1999 aggiornata nel 2005, adeguato alla disciplina relativa alla programmazione commerciale secondo quanto stabilito dalla l.r. n. 28/1999 ed ai criteri di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000, alle risultanze dello studio agricolo-forestale e a quelle dello studio geologico nonché alle Linee Guida del Piano paesistico regionale. Inoltre, è stato ottenuto, come specificato in premessa, sia il n.o. di compatibilità geomorfologica ex art. 13 legge n. 64/1974 sia il preventivo parere motivato VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R.S. n. 23/2014.

2) Direttive, obiettivi e strategie della revisione dello strumento urbanistico

Le Direttive Generali adottate con D.C.C. n. 24/2004, a partire dall'enunciazione di alcuni principi generali (relazioni territoriali e collegamenti con i comuni vicini e con Catania, tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del territorio, carattere prioritario del riuso e della riqualificazione urbana, partecipazione della collettività alle scelte decisionali), indicano i seguenti principali obiettivi programmatici:

- riordino del territorio edificato tramite il recupero delle aree degradate del centro storico, l'integrazione delle zone edificate dei Piani di Recupero e delle zone C, la valorizzazione dei quartieri mediante creazione di parcheggi, verde attrezzato e sportivo, ecc;
- adeguamento e potenziamento della viabilità e parcheggi per soddisfare la maggior domanda di mobilità locale;
- assegnazione della destinazione urbanistica alle aree non più ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale (ridotta da mt 200 a mt 100);
- promozione di idonee forme di sviluppo del territorio agricolo contemperando l'esigenza della salvaguardia ambientale con una moderna fruizione agevolando il turismo rurale altre forme di ricettività compatibili;
- previsione di attrezzature collettive (centro sportivo polivalente, parco urbano di "Monte Calvario" altre aree di verde attrezzato a margine del centro abitato) e di protezione civile;
- insediamento limitato alle attività commerciali di piccole e medie dimensioni nelle zone A, B e C ed eventuale rilocalizzazione della zona commerciale in zona con migliore vocazione e accessibilità;
- individuazione area nuovo cimitero;
- conferma zona per insediamenti produttivi valutando l'opportunità di creare nuove aree sugli assi viari con scelte concordate con i comuni contermini;
- revisione della normativa tecnica e del R.E.

3) Principali tematismi territoriali, urbanistici ed economici

Il comune di Biancavilla dista circa 30 km dal capoluogo Catania ed ha un territorio esteso circa 70 kmq posto sulle pendici sud-occidentali dell'Etna, con un'escursione altimetrica che varia da 100 fino a 3.250 metri s.l.m. (sommità del vulcano). Prevalentemente collinare e delimitato a sud dal fiume Simeto, ha forma sub-triangolare molto allungata e caratteristiche vulcaniche, entrambi caratteri notoriamente tipici dei territori della fascia pedemontana etnea. A tali caratteri sono pertanto associate sia le comuni peculiarità (in termini di fertilità, ricchezza dell'acquifero sotterraneo, ecc.), sia le corrispondenti criticità e fattori di rischio (sismicità, vulnerabilità all'inquinamento delle falde, frane e instabilità, ecc.). La zona più a nord, quella del Parco dell'Etna, possiede invece le caratteristiche delle zone montuose mentre la parte meridionale, lambita dal Simeto, è di tipo alluvionale, non meno fertile del territorio collinare ma con i connessi rischi di esondazione.

Il centro abitato sorge a mt 515 mt s.l.m., è di fondazione non antica (XV secolo) e conta oltre 23.000 abitanti (v. infra).

Il patrimonio storico-artistico di maggiore rilevanza è costituito prevalentemente da edifici religiosi (XV-XVIII sec.) o in questi custodito. Altre emergenze sono la Villa delle Favare (XVIII sec.), taluni palazzi, i mulini ad acqua (XVI sec., resti) e altre strutture contadine minori. Risultano altresì ritrovamenti archeologici a testimonianza di insediamenti umani anche in epoca preistorica.

L'impianto infrastrutturale e dei collegamenti per la mobilità è basato essenzialmente sulla SS 284 per Paternò, ("superstrada" a nord del c.u.) e dalla relativa viabilità di accesso, dalla SS 121 per Adrano e dalla SS 575 per Troina.

Urbanisticamente il territorio comunale di Biancavilla è regolato dal Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 773 del 6/11/1993. Allo stesso periodo (1991-1993) risalgono, i Piani di Recupero degli insediamenti abusivi redatti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 37/1985.



La configurazione del sistema insediativo del centro urbano di Biancavilla permette di individuare differenti contesti aventi caratteri urbanistici abbastanza omogenei e riconoscibili:

- il centro storico (città di fondazione e prima espansione ottocentesca) sviluppatosi a partire dal nucleo originario sorto attorno all'attuale chiesa madre Maria SS. Elemosina (ex S. Caterina);
- la zona "B" del P.R.G. del 1991;
- le zone periferiche esterne al c.u. incluse nei Piani Recupero ex l.r. 37/1985 e nelle zone "C" del P.R.G.

Nuclei di edilizia stagionale sono presenti nella parte periurbana nord e nella zona D del Parco dell'Etna mentre la presenza di edilizia rurale e non, oltre a insediamenti produttivi pertinenti, caratterizza le zone a maggiore vocazione agricola.

Per quanto riguarda gli ambiti extraurbani lo studio agricolo-forestale sottolinea la peculiare vocazione, in termini di risorsa economica principale, del territorio agricolo (coltura primaria oliveto, ma diffusa anche la presenza di vigneti, frutteti, agrumeti, ficodindieti, ecc.) con presenza di "colture specializzate irrigue ... anche all'interno del centro abitato periferico".

L'economia locale si basa essenzialmente sulla produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e ortofrutticoli. Non mancano attività artigianali, di lavorazione di materiale lapideo e commerciali. Tuttavia, la struttura produttiva e imprenditoriale complessiva - agricola e non - denota debolezze e limitazioni di vario genere sia perché in prevalenza di piccola dimensione sia per la carenza di infrastrutture e servizi. Le attività del terziario e del turismo non sono riferite come significative.

4) Elementi di rilevante valenza territoriale, ambientale e vincoli di tutela presenti sul territorio considerati nell'elaborazione del P.R.G.

- Linee Guida del Piano paesistico regionale (oggi P.T.P. adottato)
- Parco dell'Etna (a nord del centro abitato fino alla sommità del cratere con la relativa zonizzazione A-B-C-D)
- Aree della rete "Natura 2000": SIC ITA070009, ITA 070011, ITA 070012, ITA 070024, ITA 070025 e ZPS ITA070029
- P.A.I. (bacino del fiume Simeto)
- Boschi e fasce boscate, secondo le definizioni della l.r. n. 16/1996 e s.m.i.
- Vincolo paesistico e archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004
- Zone di pericolosità geomorfologica e varie aree interessate da pericolosità sismica, rischio vulcanico, instabilità, ecc., ecc.
- Sito inquinato di interesse nazionale in località Monte Calvario (DM Ambiente 18/07/2000)

5) Cenni su aspetti demografici, stima dei fabbisogni e conseguente dimensionamento dello strumento urbanistico

Gli studi sull'andamento demografico e le conseguenti analisi condotte dall'equipe di progettazione individuano i seguenti principali elementi su cui si è basato il dimensionamento del nuovo strumento urbanistico:

- popolazione esistente al 2001 ab. 22.923 (dati ISTAT, v. pag. 59 Relazione generale);
- popolazione stimata al 2021 ab. 26.000 di cui 23.789 insediabili, in base al progetto di piano, nella "struttura urbana consolidata" (z.t.o. del precedente PRG) e 2.200 circa da distribuire per il 40% in aree C-erp (art. 16, c. 3, l.r. n. 71/1978) e per il 60% in aree di espansione C-ar "Aree Risorsa" (cfr. pag. 79 Relazione Generale).

Il patrimonio edilizio residenziale, in base a quanto desumibile dalla tabella a pag. 60 Relazione Generale, era costituito nel 2001 da circa 11.175 abitazioni delle quali 7.391+29= 7420 occupate (da almeno una persona). Tale ultima quantità determina un rapporto di circa 3,1 abitanti per abitazione occupata (in pratica equivalente al n. di componenti medio per famiglia).

6) Zoning e disciplina urbanistica

- **Zona A** "Ambiti urbani di interesse storico e di particolare pregio ambientale urbanistico" (art. 17 e segg. N.T.A.). Il PRG individua tre sottozone a destinazione residenziale (ammesse le destinazioni indicate come compatibili con la funzione residenziale, tra cui gli esercizi

commerciali) in cui l'attività edilizia è ammessa mediante intervento edilizio diretto:

- **A1** "Il centro antico - La città della fondazione" (art. 17.2). Tale ambito corrisponde alla parte più antica della città, già zona A dello strumento urbanistico precedente.
- **A2** "Il centro storico - La prima espansione" (art. 17.3). Questa zona è latitante alla precedente e fa riferimento al rilevamento del catasto borbonico (in parte ex zona B).

Le due zone sono trattate unitariamente con finalità prettamente conservative (v. "Norme comuni" di cui all'art. 17.4) ed in entrambe è prescritto, per tutti gli interventi, il preventivo parere della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. Il progetto di Piano descrive in altrettante schede le n. 3189 unità edilizie rilevate nelle sottozone A1 e A2 distinguendole in cinque diverse tipologie (T1-T2-T3-T4-T5) con corrispondenti modalità differenziate di intervento.

- **A3** "I beni storico-culturali isolati" (art. 18). Si tratta delle strutture edilizie isolate di pregio architettonico e ambientale, incluse quelle individuate nella strumentazione paesistica regionale.
- **Zone B** "Ambiti urbani residenziali totalmente o parzialmente edificati diversi dalle zone territoriali omogenee A" (art. 19 N.T.A. e segg.). Il PRG le diversifica in sei sottozone a destinazione residenziale (ammesse le destinazioni indicate come compatibili con la funzione residenziale, tra cui gli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita) in cui l'attività edilizia (conservativa ma anche di nuova costruzione) è ammessa mediante intervento diretto:
 - **B1** "La città consolidata" costituiti dai tessuti urbani già zone B nel precedente P.R.G. non inclusi nelle nuove zone A2.
 - **B2** "Gli ambiti del recupero ex l.r. 37/85" edificati "in attuazione dei piani di recupero ex legge regionale 37/85".
 - **B3** "L'espansione intensiva del piano previgente", corrispondenti alle zone C1 edificate del precedente P.R.G. adiacenti il c.u.
 - **B4** "L'espansione estensiva del piano previgente". Sono le aree edificate C4 del precedente P.R.G. adiacenti il c.u.
 - **B5** "L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della maglia urbana consolidata". Trattasi di ambiti "puntuali" o comunque microzone di edilizia irregolare (non compresa nei piani di recupero).
 - **B ERP** "L'edilizia residenziale pubblica esistente". Si tratta delle aree edificate in attuazione del precedente PRG per interventi di e.r.p.
- **Zone C** "Le aree risorsa perequate" (art. 26 e segg. N.T.A.). Si tratta delle zone destinate all'espansione residenziale privata e pubblica (ammesse le destinazioni indicate come compatibili con la funzione residenziale, tra cui gli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita). In totale si tratta di 25 ambiti (23 Ar1 + 2 Ar2) aventi una estensione complessiva di circa 17 Ha. In base a quanto indicato per ciascun comparto nella tabella 9 (v. pag. 98 Relazione Generale), di tale superficie la quota complessiva da cedere per servizi ammonta a circa 2,32 Ha mentre 1,17 Ha sono destinati alla viabilità. L'attuazione è subordinata all'approvazione di appositi piani esecutivi redatti in base ai comparti individuati dal PRG. I P. di L. convenzionati (comunque estesi all'intero comparto) possono essere presentati anche su iniziativa della maggioranza dei proprietari riuniti in consorzio (art. 11 l.r. n. 71/1978). Il Piano individua le seguenti sottozone:
 - **C Ar1** "Edilizia residenziale privata" (art. 27). Il Piano individua n. 23 comparti con i seguenti principali parametri edificatori: If territoriale 0,20 mq/mq; Hmax 10,50 mt; n. 3 elevazioni f.t.
 - **C Ar2** "Edilizia residenziale privata a basso indice edificatorio" (art. 28). Si tratta di n. 2 comparti con i seguenti principali parametri edificatori: If territoriale 0,10 mq/mq; Hmax 7,50 mt; n. 2 elevazioni f.t.



- C Erp1** "Edilizia residenziale pubblica" (art. 29). Si tratta delle zone di espansione dedicate all'edilizia residenziale pubblica con i seguenti principali parametri edificatori: If territoriale 0,30 mq/mq; Hmax 10,50 mt; n. 3 elevazioni f.t.
- **C Erp2** "Edilizia residenziale pubblica integrata con gli ambiti di recupero dell'edilizia spontanea" (art. 30). Si tratta delle "aree connesse a sistemi urbani marginali" nati da interventi "spontanei" (abusivi) da recuperare (art. 35 legge n. 47/1985) nelle cui aree libere sono allocabili anche interventi di e.r.p. L'attuazione è prevista esclusivamente di iniziativa pubblica (P.P. di recupero) con i seguenti principali parametri edificatori: If territoriale 0,35 mq/mq; Hmax 7,50 mt; n. 2 elevazioni f.t.
 - **CS** "Edilizia stagionale all'interno della zona D del Parco dell'Etna" (art. 31). Sono le aree antropizzate all'interno della zona D del parco dell'Etna (già zona C5 del precedente PRG). L'attuazione è qui consentita con singolo titolo abilitativo nei limiti dei seguenti parametri edificatori: If territoriale 0,14 mq/mq; Hmax 3,50 mt; n. 1 elevazioni f.t. In tutte le attività edilizie "deve essere realizzata, a cura e spese dei proprietari, la viabilità necessaria all'accesso al lotto e parcheggi e/o verde pubblico per almeno il 20% della superficie del lotto stesso".
 - **Zone D** "Ambiti delle attività produttive" (art. 32 e segg. N.T.A.), distinte nelle sottozone:
 - **D1** "Aree per attività artigianali" (art. 32). Corrisponde alle zone per attività produttive (artigianali e piccole industrie) a est del territorio comunale a confine con Santa Maria di Licodia, già individuate come zona D nella pre-vigente pianificazione e in parte interessate da intervento PIP. L'attuazione è subordinata a pianificazione esecutiva di iniziativa pubblica o privata con i seguenti limiti edificatori Rapp. cop. max 1/3; H 8,00 mt; Piani f.t. 2. Non ammesse abitazioni.
 - **D1S** "Aree per attrezzature e servizi della zona artigianale D1" (art. 33 N.T.A.). Trattasi di aree destinate alla realizzazione di manufatti e attrezzature a servizio della zona D1 (uffici, impianti sportivi, verde, parcheggi, ecc.). L'attuazione è subordinata a pianificazione esecutiva di iniziativa pubblica o privata "coordinata" con quella relativa alla zona D1 e con i seguenti limiti edificatori Rapp. cop. max 1/10; H 8,00 mt; Piani f.t. 2. Non ammesse abitazioni.
 - **D2 Ard** "Aree perequate per attività produttive di iniziativa privata" (art. 34). Sono le aree destinate "a insediamenti commerciali" nonché "le strutture realizzate ex art. 22 L.R. 71/78 e s.m.i.". Nelle stesse è ammessa anche la destinazione per uffici al servizio diretto delle attività e abitazioni per il personale nel limite di 110 mq o del 10% della superficie realizzabile. L'attuazione è prevista mediante singolo titolo edilizio ma con l'onere della realizzazione della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria ed entro i seguenti limiti: If fondiaria 0,10 mq/mq; H 7,50 mt; lotto minimo 5.000 mq.
 - **D3 Art** "Aree perequate per attività sportive, turistiche e ricettive di iniziativa privata" (art. 35). Si tratta di aree a nord del centro edificato al margine con la SS 121. L'attuazione è subordinata all'approvazione di appositi piani esecutivi redatti in base ai comparti individuati dal PRG (P.P. e P. di L. "estesi a comparti di superficie non inferiore a 25.000 mq"). I P. di L. convenzionati possono essere presentati anche su iniziativa della maggioranza dei proprietari riuniti in consorzio (art. 11 l.r. n. 71/1978). Gli indici di zona sono: Rapp. cop. 1/10; H 8,00 mt; Parcheggi 0,15 mq/mq.
 - **Zone E** "Ambiti dell'agricoltura" (art. 36 e segg. N.T.A.). Si tratta di ambiti suburbani e extraurbani destinati essenzialmente alle attività agricole così suddivisi:
 - **E1** "Aree per attività agricole" (art. 36). E' qui permessa la costruzione con singolo titolo abilitativo di manufatti pertinenti alla conduzione dei fondi rustici, incluse le case padronali. Altresì sono ammesse le "costruzione relative a pubblici servizi come strutture per impianti idrici ... fognari ... di nettezza urbana, centrali elettriche e simili". Negli edifici preesistenti sono ammesse destinazioni anche di tipo residenziale, commerciale, di



agriturismo e intrattenimento, con possibilità di incremento della volumetria del 20%. Nelle zone E1, infine, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 22 della l.r. n. 71/1978. I limiti edificatori ordinari sono: If fondiario 0,1 mq/mq; H 7,50 mt; n. 2 elevazioni f.t..

- **E2** "Aree perequate per l'edilizia stagionale consolidata in zona agricola (interne alla zona D del parco dell'Etna)" (art. 37). Si tratta delle zone antropizzate interne alla zona D del Parco ricadenti nella zona agricola del previgente PRG. E' qui permessa la costruzione con singolo titolo abilitativo di manufatti a destinazione "di tipo residenziale stagionale". Inoltre "sono ammesse strutture agrituristiche e di ristorazione". I limiti edificatori sono: If fondiario 0,015 mq/mq; H 3,50 mt; n. 1 elevazione f.t.
- **E3** "Aree agricole per la tutela ambientale interne alla perimetrazione del pSIC, esterne al Parco dell'Etna" (art. 38). Si tratta delle zone a sud del centro abitato al margine del fiume Simeto e a confine con il territorio di Adrano. In tali aree non è permessa alcuna opera edilizia ma solo interventi di manutenzione e restauro conservativo compatibili con le prerogative ambientali della zona
- **Zone F** "Aree destinate alle attrezzature ed ai servizi" (art. 39 e segg. N.T.A.). Esistenti (suffisso "e") e di progetto (suffisso "p"), sono attuabili mediante progetti unitari estesi all'intera singola zona perimetrata dal PRG):
 - **IC** "Attrezzature di interesse collettivo" (art. 40). Immobili di interesse collettivo, religioso, sociale, culturale, ecc., individuati in riferimento al fabbisogno di standard urbanistici (D.I. n. 1444/1968), con i seguenti principali limiti di zona: If fondiario 0,70 mq/mq; H 11,00 mt.
 - **Sc** "Attrezzature scolastiche" (art. 41). Aree destinate alla realizzazione di scuole di qualsiasi ordine e grado, individuate in riferimento al fabbisogno di standard urbanistici (D.I. n. 1444/1968), con i seguenti principali limiti di zona: If fondiario 1,00 mq/mq; H 10,00 mt.
 - **Va** "Verde pubblico e attrezzato" (art. 42). Aree all'interno del tessuto urbano individuate in riferimento al fabbisogno di standard urbanistici (D.I. n. 1444/1968), con funzione di luoghi di aggregazione e verde attrezzato.
 - **Vs** "Verde pubblico per lo sport" (art. 43). Zone dedicate alle attività sportive e loro pertinenze e accessori, individuate in riferimento al fabbisogno di standard urbanistici (D.I. n. 1444/1968), con i seguenti principali limiti di zona: If fondiario 0,70 mq/mq; H non indicata.
 - **Vp** "Parco urbano territoriale" (art. 44). Area di notevole interesse ambientale a est dell'abitato già acquisita da parte dell'A.C. Sono ammesse costruzioni in legno o in pietra lavica per servizi igienici, piccoli depositi, musei naturalistici e piccoli manufatti per il tempo libero, ecc.
 - **Vpp** "Parco urbano territoriale di iniziativa privata" (art. 45). Area contermina alla precedente ma non acquisita. Sono ammesse costruzioni in legno o in pietra lavica per servizi igienici, piccoli depositi, musei naturalistici e piccoli manufatti per il tempo libero, ecc., inclusi maneggi e relativi servizi.
 - **Vpv** "Verde privato pertinenziale vincolato" (art. 46). Trattasi delle aree a verde esistente di pertinenza degli edifici in cui sono consentiti soltanto manufatti in legno o in pietra lavica per piccoli depositi e manufatti per il tempo libero.
 - **P** "Parcheggi" (art. 47). Spazi di sosta degli autoveicoli individuati in riferimento al fabbisogno di standard urbanistici (D.I. n. 1444/1968).
 - **Ig** "Attrezzature di interesse generale" (art. 48). Immobili destinati ad attività di interesse generale, religioso, culturale, sociale, ospedale, ecc. con i seguenti principali limiti di zona: If fondiario 0,70 mq/mq; H 11,00 mt.
 - **It** "Impianti tecnologici" (art. 49). Immobili destinati ad impianti tecnologici quali depuratori, cabine elettriche, ecc.



- **DS** “Distributori di carburanti” (art. 50) con relativi fabbricati di servizio.
- **Ar op** “Aree perequate per servizi sanitari ospedalieri di iniziativa privata”. L’edificazione dei relativi manufatti edilizi può avvenire con singolo titolo abilitativo edilizio ma con l’onere della realizzazione della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria. I principali limiti di zona sono: Ifondionario 0,20 mq/mq; H 7,50 mt; n. 2. elevazioni f.t.
- **Altre zone indicate nel Piano (art. 52 e 53 N.T.A.):**
 - Aree con vincoli di inedificabilità assoluta: pSIC, di rispetto cimiteriale, aree boschive, corsi d’acqua, di rispetto ferroviario, classificate dal PAI, di rispetto depuratore, pozzi ad uso idropotabile, rispetto nastro stradale.
 - Aree soggette al parere di tutela degli Enti preposti: aree di interesse archeologico e paesaggistico, aree boscate, aree di notevole interesse pubblico “Vallone S. Filippo ecc.”.
 - Sedi stradali.
- **Integrazione N.T.A. (v. comunale prot. n. 18602/2019 - adeguamento alle prescrizioni di cui al parere motivato VAS - D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019):**
 - Art. 52.3. Comma di nuovo inserimento rubricato “Interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel rapporto Ambientale afferente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica”.
 - Art. 52.4. Comma di nuovo inserimento rubricato “Interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza Ambientale”.
 - Art. 26.3. Dopo il 2° cv. viene introdotto un nuovo periodo riguardante la disciplina dei piani attuativi nelle zone CS. In particolare “preventivamente alla redazione di tali piani ... dovrà essere effettuato uno studio più approfondito del territorio ... Nelle aree già interessate da edilizia residenziale si potranno prevedere interventi e/o piani di risanamento e/o riqualificazione mentre per le eventuali aree di nuova destinazione ... dovranno essere adottati, per i nuovi manufatti, indici di fabbricabilità inferiori ...”.
 - Art. 37.2. Dopo il 1° cv., inerente alle destinazioni ammesse nelle zone E2 (edilizia stagionale in zona agricola all’interno della zona D del Parco dell’Etna) viene introdotto un nuovo periodo riguardante alcune tutele stante la presenza, evidenziata nello Studio Agricolo Forestale, “di ampi territori occupati da attività agricole e, in misura preponderante, vigneti” nonché dell’indicazione che “per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo l’indice di fabbricabilità non deve essere superiore a 0,03 mc/mq”.

7) Sistema dei servizi (standard urbanistici ex art. 3 D.I. 1444/1968)

I progettisti del P.R.G. hanno stimato la quantità complessiva lorda di standard urbanistici pari a mq 468.000. Ciò in ragione del parametro fissato in mq 18 per abitante insediabile in base alla stima dell’incremento demografico (mq/ab 18 x 26.000 ab = mq 468.000). Il fabbisogno, ossia le superfici da reperire al netto degli standard esistenti, è calcolato in mq 255.516. Come indicato nella tabella 4 (v. pag. 95 Relazione generale), le superfici complessivamente individuate nel progetto di PRG ammontano a mq 212.484 (esistenti) + mq 359.328 (di progetto) = mq 571.812 (> 468.000).

In base a quanto riportato all’art. 39.4 delle N.T.A. relativo agli “Strumenti di attuazione” delle zone F (le quali includono tutte le aree per gli standard urbanistici) è previsto esplicitamente che “L’attuazione può avvenire su iniziativa privata normata da apposita convenzione”.

8) Sistema delle infrastrutture viarie e mobilità

Il progetto di piano ipotizza vari interventi di completamento e ammodernamento del sistema viario alla luce della gravosa problematica che investe il territorio comunale dal punto di vista della mobilità. In tal senso si prevedono due arterie a nord e a sud del centro abitato al fine di creare un anello di viabilità esterna al paese.



9) Regolamento edilizio

Il R.E. annesso al P.R.G. si compone di 155 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica nel territorio comunale.

CONSIDERATO

- a) Dal punto di vista amministrativo-procedimentale va detto che gli elaborati allegati alla delibera di adozione, i quali riportano regolarmente il riferimento alla stessa, ai sensi dell'art. 186 dell'OREL, sia dal Commissario ad acta sia dal Segretario comunale, non riportano invece il visto dell'Ufficio del Genio Civile. Si ritiene tuttavia che l'apposizione dell'attestazione "per copia conforme all'originale" agli atti del comune riportata su ognuno di essi debba essere intesa nel senso che la copia originale degli elaborati che si trova depositata agli atti del comune sia quella munita del suddetto visto. Infine, nel caso delle planimetrie relative alla visualizzazione delle osservazioni, l'indicazione "Area Sud" riportata sul frontespizio delle tavole 8A-B-C-D non appare corretta ma dette tavole, essendo state regolarmente vidimate anche dal Responsabile comunale del procedimento, si ritengono valide salvo ulteriori precisazioni da parte dello stesso. Sullo stesso tema della regolarità amministrativa è stato sopra ricordato che con dirigenziale prot. n. 12388 del 3/07/2019 era stata richiesta al comune di Biancavilla la trasmissione di atti ed integrazioni. Il riscontro comunale prot. n. 18602 del 10/06/2019 è tuttavia risultato carente, rispetto a quanto richiesto, in particolare:
- della "certificazione del Segretario comunale attestante la regolare pubblicazione ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 71/1978 e non allega l'elenco numerato delle osservazioni pervenute al comune ... secondo quanto indicato con la Circolare Assessoriale n. 2/98";
 - della copia del D.A. n. 153/GAB/2019.

In proposito si fa presente che si è ritenuto di non insistere nella richiesta - così considerando, dunque, l'istanza comunale ammissibile - posto che, nel primo caso, ogni responsabilità circa la regolare e veritiera trasmissione degli atti ricadono comunque in capo ai funzionari comunali competenti e, nel secondo, del fatto che trattasi di documento formato e pubblicato da questa Amministrazione.

- b) Obiettivi, strategie e impostazione del PRG appaiono coerenti alle finalità declinate dalla vigente normativa urbanistica e ambientale. In tal senso appaiono in linea di massima condivisibili le considerazioni del gruppo di progettazione al fine della definizione delle previsioni urbanistiche concernenti le singole zone omogenee, con le relative attrezzature e servizi, nonché quanto riguarda infrastrutture, sistema viario e mobilità, unitamente alle norme tecniche di attuazione e di R.E. Tuttavia, tenuto conto dell'esame e delle verifiche condotte da questo Servizio e fatta salva la valutazione delle informazioni che il Comune riterrà di fornire in sede di audizione al CRU e/o di controdeduzioni ex art. 4 l.r. n. 71/1978, si ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni:
1. In base a quanto riferito nelle relazioni, il territorio di Biancavilla è caratterizzato sia da particolarità sismiche, geologiche e idrologiche con le relative criticità e fattori di rischio sia da particolari peculiarità agronomiche e boschive. Pur rilevando che tali aspetti dovrebbero essere stati pertinentemente considerati sia da parte del Genio Civile (in sede di rilascio del n.o. di compatibilità geomorfologica ex art. 13 legge n. 64/1974) sia della Commissione Specialistica VAS (in sede di parere motivato VAS), si ritiene di dover evidenziare tale aspetto per le opportune verifiche anche del CRU ove sono presenti le figure del geologo e dell'agronomo.
 2. Per quanto riguarda la questione del dimensionamento, ossia i criteri seguiti dall'Ufficio di Piano per soddisfare il presunto fabbisogno abitativo, va ricordato che le Direttive Generali (D.C.C. 24/2004) richiedevano, tra l'altro, di sviluppare il tema dell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente con carattere di priorità rispetto all'ipotesi di nuova edificazione. In effetti, il patrimonio abitativo inoccupato, come riferito anche nella Relazione Generale (v. sopra),



non appare di entità trascurabile ammontando a circa 1/3 del totale (totali 11.175-7420 occupate= 3755). A ciò deve aggiungersi il fatto che dai dati reperibili sul sito internet dell'ISTAT relativi al "censimento permanente", la popolazione di Biancavilla risultava alla data del 1/01/2019 (dunque quasi al termine del ventennio di riferimento del PRG in esame) di n. 23.832 residenti (dati ISTAT censimento 2011 n. 23.703). Pertanto l'incremento demografico effettivo rispetto al 2001 non supera il 35% di quello ipotizzato (23.832-22.923 = 909 nuovi abitanti a fronte di 2.600 stimati). Inoltre, fatto salvo quanto si dirà successivamente nel merito, a fronte dell'ipotesi di riclassificazione in zone B2-B3-B4 e B ERP di quelle parti del territorio comunale interessate dall'espansione recente (rispettivamente ex zone di recupero l.r. n. 37/1985, C1, C4 ed ERP), nessun dato viene riferito in ordine all'intuibile incremento di capacità insediativa sotteso a tale riclassificazione. Peraltro, il succitato dato ISTAT della popolazione totale all'1/01/2019 (23.832 ab.) non è distante dalla capacità insediativa (23.789 ab.) che lo stesso gruppo di progettazione attribuisce al 2021 alla sola "struttura urbana consolidata" (cfr. pag. 79 Relazione Generale). Anzi, quest'ultima avrebbe addirittura potenzialità superiori ove si considerassero anche i "circa n. 660" alloggi "non effettivamente disponibili per la residenza ... risultati da un'indagine in corso di verifica" (gli esiti di tale verifica non sono stati riferiti) nonché gli effetti del recupero delle zone A1 e A2. Tutti gli immobili ricadenti in tali zone, infatti, sono stati oggetto di una minuziosa schedatura con l'identificazione, per ciascuno, della singola tipologia di intervento. Infine, allo scopo di una adeguata valutazione del fabbisogno di nuove aree da dedicare all'edilizia residenziale pubblica, vista la rilevanza del fenomeno dell'abusivismo edilizio, sarebbe stata necessaria la ricognizione della consistenza ed eventuale potenzialità a fini residenziali del patrimonio edilizio di cui il comune è entrato in possesso a seguito delle procedure di acquisizione degli immobili non sanabili (art. 4 l.r. 17/1994 e art. 31 DPR n. 380/2001).

- 3. Zone A. La perimetrazione in progetto delle zone A1 e A2 appare condivisibile come pure l'individuazione, come zone A3 puntuali, delle preesistenze ritenute meritevoli di particolare salvaguardia e tutela. Gli elaborati, inoltre, riferiscono dell'esistenza di siti di interesse archeologico e che il territorio di Biancavilla è interessato dal vincolo paesistico di cui al D. Lgs. n. 42/2001. Per tali motivi si ritiene di dover evidenziare la necessità di un pronunciamento nel merito da parte del CRU in cui è presente la figura del Sovrintendente ai BB.CC.AA. territorialmente competente;*
- 4. Zone B. Se nulla quaestio a proposito della zona B1 (corrispondente alla zona B del precedente piano), relativamente invece alle zone B2-B3-B4 e B ERP (che, nel precedente P.R.G., corrispondevano, rispettivamente, alle zone di recupero l.r. n. 37/1985, C1, C4 ed ERP), preliminarmente si osserva la mancanza, di dati a dimostrazione del possesso, da parte di tali ambiti, realizzati nel contesto dall'espansione edilizia più recente, dei requisiti richiesti dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 in termini di rapporto di copertura e densità territoriale per essere definiti "zone B". Nello specifico si ritiene che:*
 - zone B2 (ex zone di recupero l.r. n. 37/1985): non risultando dimostrata la realizzazione delle urbanizzazioni e attrezzature previste (ancorché in deroga) dai Piani di Recupero degli insediamenti abusivi approvati tra il 1991 e il 1993 e oggi del tutto privi di attualità (del resto neppure perimetrati nelle tavole), non vi è evidenza dell'avvenuto recupero urbanistico di tali contesti. Del resto, come verificato in sede di sopralluogo, tali zone appaiono del tutto prive di attrezzature. Conseguentemente, non appare pertinente l'ipotesi di ulteriore nuova edificazione. In mancanza di congrue controdeduzioni, dette zone assumeranno la destinazione di zona "B2 satura" che esclude qualsiasi aumento di volumetria. Pertanto, ferma restando la verifica dell'avvenuta regolarizzazione delle costruzioni interessate, gli interventi ammissibili dalle N.T.A. non potranno prevedere nuova edificazione né aumento di volumetria e*

- dovranno pertanto limitarsi a quelli di natura conservativa dell'esistente, inclusa la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria. Resta ovviamente nella facoltà del comune la redazione di appositi piani di riqualificazione di tali contesti la cui perimetrazione dovrà opportunamente includere anche le eventuali zone B5 limitrofe;
- zone B3 e B4 (corrispondenti alle ex zone C1 e C4): premesso che le pre-vigenti N.T.A. delle zone C (artt. 61 e segg.) prevedevano un "indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 1,5 mc/mq" - dunque inferiore al minimo previsto per le zone "B" dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 - si osserva che il disegno della perimetrazione di tali ambiti è stato strettamente limitato ai soli lotti edificati delle lottizzazioni. L'individuazione di tali zone, pertanto, non appare conforme al disposto dell'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 con riferimento ai concetti di "zona territoriale omogenea" e di "densità territoriale". Pertanto, in mancanza di una verifica analitica (e urbanisticamente corretta) della sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 dette zone devono essere riclassificate "C";
 - zone B5 di "edilizia spontanea isolata, ecc.": trattandosi, nella sostanza, di insediamenti realizzati abusivamente totalmente privi di attrezzature, non appare pertinente l'ipotesi di consentire ulteriore nuova edificazione. Pertanto, ferma restando la verifica dell'avvenuta regolarizzazione delle costruzioni interessate, gli interventi ammissibili dalle N.T.A. non potranno prevedere nuova edificazione né aumento di volumetria e dovranno pertanto limitarsi a quelli di natura conservativa dell'esistente, inclusa la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria;
 - zone B ERP: mancando in atti la verifica analitica (e urbanisticamente corretta) della sussistenza dei requisiti e di rapporto di copertura indicati dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 dette zone devono essere riclassificate "C ERP". Inoltre, l'attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
5. Le considerazioni generali sopra riportate a proposito del dimensionamento conducono a ritenere complessivamente ingiustificato l'ulteriore massivo impegno di suolo per finalità residenziali, così come ipotizzato in particolare nelle "Aree risorsa" (C Ar1 e C Ar2), spesso ricadenti in ambiti di margine urbano su terreni scarsamente edificati se non completamente liberi. In particolare nella zona N-O del centro abitato (tavola 6D) si osserva (v. anche immagini tridimensionali reperibili su internet con l'applicazione googlemaps-streetview) che tali comparti appaiono circondati su ogni lato (o quasi) da un edificato intensivo (di cui non è chiarita la legittimità) ove spicca la preponderanza di manufatti incompleti e/o comunque privi di finiture, offrendo una generale impressione di degrado e di mancanza sostanziale dei requisiti minimi di qualità della vita delle persone. Per tale ragione, ritenendo apprezzabile la finalità di sostegno e incoraggiamento al recupero urbanistico di tali contesti ipotizzata dall'Ufficio di Piano, nonché per evitare ipotesi di penalizzazione dell'attività economica in generale, si ritiene di condividere i comparti ubicati nella zona N-O del centro abitato (tavola 6D) denominati C Ar1.1-2-3-4-5-6-7-8-9 e C Ar2.1-2. Sono invece da disattendere tutti i restanti comparti C Ar1, ubicati nelle zone periferiche a N-E e S-E del centro abitato in quanto privi di alcuna suscettività edificatoria per l'evidente carattere rurale-agricolo delle aree in cui ricadono (e in disparte da ogni considerazione sulle condizioni geologico-orografiche e paesaggistiche delle stesse), ad eccezione dei comparti 10, 11 e 21 in quanto inclusi in contesti compromessi per i quali si ritiene possano valere le succitate finalità di sostegno e incoraggiamento di recupero urbanistico e dell'attività economica in generale. Gli stessi rilievi critici a proposito del dimensionamento riguardano ovviamente anche le zone CS le quali, dunque, sono da disattendere. Le zone C Erp 1 e C Erp2 possono condividersi con la prescrizione che, per gli stessi rilievi, non può ammettersi la possibilità di ulteriore edificazione di iniziativa privata.



Zone D. La Relazione Generale, al netto di una invero veloce illustrazione della situazione economica di Biancavilla, non riporta alcun dato a dimostrazione dei reali fabbisogni di aree per finalità produttive, commerciali, turistico-ricettive, ecc. che possa giustificare - in aggiunta alle potenzialità in tal senso comunque ammesse anche nelle z.t.o. A, B e C - l'individuazione di nuove zone dedicate alle attività produttive di beni e servizi. Peraltro, da sopralluogo effettuato, le stesse zone produttive della pre-vigente pianificazione a S-E del c.u. (via Arti e Mestieri) sono risultate pressoché inattuato, essendo stata realizzata unicamente la viabilità. Inoltre, nelle zone D di nuova previsione, si osserva la diffusa presenza di costruzioni a mera o prevalente destinazione residenziale. Si ritengono comunque corrette le considerazioni circa l'esigenza di implementare in chiave più moderna il sistema produttivo integrandolo con attività di servizio. Per tali ragioni, oltre che per escludere penalizzazioni dell'attività economica, si ritengono condivisibili:

- *la zona D1 a S-E del c.u. (via Arti e Mestieri) verso S. Maria di Licodia e quella dei relativi servizi DIS, entrambe derivanti dalla pianificazione pre-vigente;*
- *le zone D2 Ard ubicate a N-O del c.u. (via dei Fiori), del resto oggettivamente vocate a tale forma di sviluppo essendovi in atto insediato un rilevante numero di attività produttive e commerciali, e vista anche la sussistenza di richieste da parte di operatori economici per la stessa zona (cfr. osservazioni).*

Le restanti zone D2 Ard e le zone D3 Art sono da disattendere per le ragioni sopra esposte e le relative aree vanno riclassificate E 1. A tal riguardo resta impregiudicata la facoltà del comune di ricorrere alle procedure semplificate di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010, ricorrendone i presupposti, al fine della localizzazione di specifiche iniziative imprenditoriali, ad eccezione di quelle commerciali escluse dalla citata fonte normativa, anche in variante allo strumento urbanistico.

6. *Zone E. Tali zone appaiono in generale correttamente definite e normate. Tuttavia, in applicazione del D.P.R.S. 11/07/2000, poiché non specificatamente escluso, le destinazioni ammissibili vanno intese comprese degli esercizi di vicinato in quanto attività a diretto servizio della destinazione residenziale consentita in tali zone. Nelle zone E2, invece, non appare condivisibile la possibilità di realizzare manufatti edilizi aventi destinazione "di tipo residenziale stagionale" in quanto ai sensi del D.I. n. 1444/1968 le zone E del territorio sono unicamente quelle destinate agli usi agricoli. L'eventuale applicazione dell'art. 22 della l.r. n. 71/1978 è consentito limitatamente alle lavorazioni o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali stante che le nuove N.T.A. non individuano le eventuali altre risorse naturali locali ai sensi del comma 1 della stessa disposizione.*
7. *Le zone F appaiono, in generale, sovradimensionate in quanto derivanti dalla dimostrata sovrastima demografica. Inoltre, ferma restando l'autosufficienza delle zone C ammissibili, vista la portata del fenomeno dell'abusivismo edilizio sul territorio comunale, non è chiarito in che misura sia stata considerata la disponibilità del certo non indifferente patrimonio immobiliare di cui il comune è entrato in possesso. Per tali motivi le zone F "di progetto" possono condividersi limitatamente a quelle ricadenti all'interno delle perimetrazioni delle zone A e B per come individuate dal PRG indipendentemente dalla ri-denominazione di tali zone per effetto del presente parere oltre, comunque, a quelle ubicate su aree di proprietà comunale alla data di emanazione del decreto di approvazione finale. Le zone F "di progetto" invece esterne a dette perimetrazioni e non di proprietà comunale devono essere riclassificate E1. Resta impregiudicata la facoltà del comune di ricorrere alle procedure semplificate di cui all'art. 19 del DPR n. 327/2001, ricorrendone i presupposti, al fine della localizzazione di specifiche attrezzature anche in variante allo strumento urbanistico. La disposizione dell'art. 39.4 delle N.T.A. che prevede esplicitamente che nelle zone F "L'attuazione può avvenire su iniziativa privata normata da apposita convenzione", essendo inclusa nella parte normativa del Piano, si intende prevalente rispetto a quanto detto a pag.*



92 della Relazione Generale in cui si afferma che “il fabbisogno totale viene recuperato in alcuni casi con la riapposizione del vincolo [espropriativo]”. Pertanto le N.T.A. relative alle zone F dovranno essere modificate nel senso che l’attuazione potrà avvenire sia per iniziativa pubblica sia per iniziativa privata e pertanto, assumendo le relative previsioni carattere di vincolo conformativo, le definizioni di cui all’art. 39 non dovranno contenere la parola “pubblico”.

8. Il sistema complessivo delle infrastrutture appare complessivamente condivisibile, visto anche il suo contenuto impatto essendo rivolto principalmente a migliorare la funzionalità dei collegamenti stradali esistenti. La viabilità di previsione di servizio o perimetrale alle zone non condivise e riclassificate E1 è cassata e le relative aree sono anch’esse riclassificate E1. Ai sensi dell’art. 338 TU leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.), in assenza del parere della competente Azienda Sanitaria (di cui non vi è cenno in atti) la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non può essere ammessa e in tale ambito l’attività edilizia consentita è quella stabilita dalla citata disposizione normativa.
9. Le N.T.A. riportano spesso definizioni superate (es. concessione e autorizzazione edilizia, ecc.). Esse dovranno pertanto essere adeguate alle disposizioni del D.P.R n. 380/2001 e s.m.i. per come recepito nell’ordinamento regionale dalla l.r. n. 16/2016. Inoltre, talune sigle della zonizzazione dovranno essere corrette essendo frutto di svista o di probabili refusi (es. zone D3 Ard, zone BV, zone VC, ecc., che non trovano corrispondenza in legenda).
10. In caso di discordanza tra le norme indicate nel Piano con quelle regionali e/o statali vigenti queste ultime vanno intese come prevalenti.

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI

In base alla documentazione prodotta dal comune di Biancavilla, a seguito delle procedure ex art. l.r. n. 71/1978 risultano essere state presentate:

- n. 52 osservazioni entro i termini;
- n. 1 osservazione fuori termine.

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra formulate, le determinazioni di questo Servizio 4-DRU, tenuto conto del parere proposto dall’Ufficio di Piano, sono riportate nella sottostante tabella.

Si precisa che le osservazioni/opposizioni in generale sono state ritenute accoglibili in tutto o in parte, in conformità o meno rispetto al parere dell’Ufficio di Piano, ricorrendo una delle seguenti due circostanze:

- laddove riguardino meri errori materiali o comunque comportanti modifiche non sostanziali o ininfluenti rispetto all’impostazione del Piano ovvero in presenza di legittimi diritti acquisiti in cui accertamento comunque compete al Comune;
- laddove ricadano in aree con destinazione urbanistica non condivisa e/o oggetto di prescrizioni alla luce e nei limiti delle motivazioni e considerazioni riportate nel parere di questo Servizio.

Sono, invece, ritenute non accoglibili, in conformità o meno rispetto al parere dell’ufficio di Piano, quando derivanti da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici ovvero per evitare incoerenze e disparità di trattamento. La suddetta ragione si intende comunque riportata a supporto e motivazione di ogni eventuale singola reiezione.

OSSERVAZIONI PRESENTATE AL COMUNE ENTRO I TERMINI				
N.	PROPONENTE	SINTESI DELLA RICHIESTA	PARERE PROPOSTO DALL’U. di P. A: accoglibile NA: non accoglibile PA: parzialmente	DETERMINAZIONI DEL S. 4/DRU VISTO IL PARERE PROPOSTO DELL’U. DI P.

			<i>accogl.</i>	
1	Salomone G. +1	Modifica della destinazione da zona Scp (attrezz. scolastiche di progetto) a zona B	NA	NA
2	Ricceri L.	Modifica della destinazione da zona Vpv (verde pubblico di progetto) a zona B2	NA	NA
3	Dell'Elba G. +2	Correzione errore cartografico in zona A1	A	A
4	Milazzo M.	Modifica della destinazione da zona E1 a zona C	NA	NA
5	D'Agati A.	Eliminazione della previsione viaria su parte del fondo (in zona CAr) e della reitera del vincolo espropriativo su altra parte	NA	NA
6	D'Agati M.	Aumento della capacità edificatoria (in zona CAr)	NA	NA
7	Rubino S.	Modifica della destinazione da zona D2 Ard a zona B2	NA	NA
8	Privitera C. (S.L.)	Aumento della capacità edificatoria (in zona CAr)	NA	NA
9	Origlio A.M. +1	Correzione errore cartografico in zona B2	A	A
10	Privitera L.	Eliminazione della destinazione a verde	NA	NA
11	Cilia V.	Modifica della destinazione da zona Vps (verde pubblico per lo sport) a zona B2	NA	NA
12	Lanza A.+1	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	NA	NA
13	Di Mauro G.P.	Modifica della destinazione da parcheggio di progetto a zona B2	NA	NA
14	Distefano L.+1	Modifica della destinazione da attrezzature a zona edificabile residenziale	NA	NA
15	Pappalardo S.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona edificabile residenziale	NA	NA
16	Borzì M.A.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	NA	NA
17	Ricceri M.	Correzione errore cartografico in zona B2	NA	NA
18	Neri G. +1	Modifica della destinazione da zona E1 a zona D 2Ard	NA	NA
19	Neri M.G.	Modifica delle NTA art. 34	NA	NA
20	Parella E.S.	Modifica della destinazione da zona B1 a zona B	NA	NA
21	Ventura P.+1	Modifica della destinazione da zona E a zona CS	NA	NA
22	Diversi Cittadini	Ricorso al TAR avverso la delibera di adozione	Non pertinente	Non pertinente
23	Laudani G.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	NA	NA



2 4	Laudani V.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B	NA	NA
2 5	Sangiorgio S.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B	NA	NA
2 6	Papotto C.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B5	NA	NA
2 7	Stissi G. +1	Modifica della destinazione da zona C Ar1 a zona B1	NA	NA
2 8	Mancari S. +1	Modifica della destinazione da zona E e strada a zona C Erp2 o D 2 Ard	NA	NA
2 9	Mancari V.	Modifica della destinazione da Verde sportivo di progetto a zona edificabile residenziale	NA	NA
3 0	Tomasello G. +5	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	PA	PA
3 1	Salvà M. +1	Modifica della destinazione da attrezzature a zona E	NA	NA
3 2	Scalisi M.A.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	NA	NA
3 3	Pappalardo F.	Modifica della destinazione da C Erp2 a zona B	NA	NA
3 4	Ranno V. +1	Modifica della destinazione da parcheggi di progetto a zona B	NA	NA
3 5	Barbera S. +1	Modifica della destinazione da zona E1 a zona B	NA	NA
3 6	Rapisarda M.	Modifica delle destinazioni C erp1 e strada a zona B	NA	NA
3 7	Furneri F.	Modifica della destinazione da Verde sportivo di progetto a zona B2	NA	NA
3 8	Ferro M.	Modifica della destinazione da zona E1 a zona C	NA	NA
3 9	Barbera S.	Modifica della destinazione da parcheggio e viabilità a zona B2	NA	NA
4 0	Rapisarda A.	Modifica della destinazione da zona C Ar1 ed E a zona B	NA	NA
4 1	Amato M. +1	Conferma della destinazione C1 del precedente PRG ed eliminazione strada di piano	NA	NA
4 2	C.to Tecnici Biancavillesi	Conferma delle zone C del precedente PRG	NA	NA
4 3	Ricceri G. +1	Modifica della destinazione da Verde ad attrezzature di interesse generali IG o collettive IC	A	A
4 4	Bucalo A	Modifica della destinazione da zona B1 a zona B	NA	NA
4 5	Minio Sac. L.	Modifica della destinazione da attrezzature a zona B2	A	A
4 6	Barbagallo G. +1	Modifica della destinazione da Scuole di progetto a zona B3	NA	NA



7	La Cava A.+2	Modifica della destinazione da zona D 2Ard a zona B	NA	NA
4 8	Bonanno C. +1	Modifica della destinazione da zona D 2Ard a zona B	NA	NA
4 9	Cantarella C.	Correzione errore cartografico e aumento del rapporto di copertura	PA	PA
5 0	Ricceri A.	Rivalutazione degli indici edificatori	NA	NA
5 1	Stissi A.	Rivalutazione degli indici edificatori	NA	NA
5 2	Crispi S.-+1	Modifica della destinazione da parcheggio di progetto a zona B2	NA	NA

OSSERVAZIONI PRESENTATE AL COMUNE FUORI TERMINE

N.	PROPONENTE	RICHIESTA	PARERE PROPOSTO DALL'U. di P. A: accoglibile NA: non accoglibile PA: parzialmente accogl.	DETERMINAZIONI DEL S. 4/DRU VISTO IL PARERE PROPOSTO DELL'U. DI P.
5 3	Abate M.	Estensione della zona industriale	NA	NA

Risultano altresì presentate fuori termine a questo Dipartimento Urbanistica:

- l'osservazione delle signore Scaccianoce Angela e Scaccianoce Rosalinda pervenuta direttamente a questo Dipartimento in data 6/01/2019 (prot. n. 659 dell'11/01/2019). Dalla lettura del documento risulta che trattasi di questione già esitata da questo Dipartimento con DDG n. 107 del 24/04/2019 (riclassificazione di immobili divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi del precedente PRG a conclusione di procedimento di esecuzione di Sentenza del TAR Catania). Detta osservazione deve pertanto considerarsi superata o comunque accolta nei termini di cui al citato DDG n. 107/2019 rispetto al quale non risulta alcuna impugnativa;
- l'osservazione proposta dal "Comitato dei tecnici di Biancavilla" pervenuta con comunale prot. n. 1483 del 21/01/2020. Nel documento si lamentano una serie di presunte errate valutazioni tecniche del gruppo di progettazione relativamente ad una pluralità di questioni (dalla sovrastima del patrimonio edilizio utilizzabile per la residenza, al sottodimensionamento della potenzialità edificatoria attribuita ai terreni in zona B, C e D). Pertanto, ritengono i proponenti, che "le previsioni del nuovo piano adottato risultano essere inficiate da macroscopici errori di fatto, che ne comportano conseguentemente la sua illegittimità e pertanto si chiede agli organi preposti di voler valutare e condividere quanto fatto rilevare ... al fine di avviare una fase di confronto attiva e proficua che porti all'approvazione di uno strumento urbanistico che corrisponda effettivamente alle esigenze della Città di Biancavilla". Al riguardo, si ritiene che il documento sia irricevibile essendo indirizzato "Al comune di Biancavilla – al sig. Sindaco – Al Presidente del consiglio comunale – Per i provvedimenti di competenza e per il successivo inoltrare all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ..." e contenendo una richiesta di "confronto" che non rientra negli adempimenti di competenza di questo Dipartimento Urbanistica;

- *l'osservazione proposta dalla ditta Neri M.G., pervenuta con comunale prot. n. 3244 dell'11/02/2020. Nel documento si richiede la modifica degli artt. 34.4 e 34.5 delle NTA al fine di incrementare la potenzialità edificatoria delle zone D2 Ard stante "l'intenzione della istante di realizzare due distinti manufatti edilizi ad uso produttivo" sull'area di sua proprietà. Evidenziando preliminarmente l'irricevibilità del documento in quanto mancante degli atti necessari tipici delle varianti urbanistiche (parere del Genio Civile ex art. 13 legge n. 64/1974, il parere motivato VAS ex art. 13 D. Lgs. n. 152/2006, pubblicazioni, ecc.), esaminata l'osservazione per mero scrupolo, si ritiene la stessa nel merito non accoglibile in quanto motivata esclusivamente da finalità privatistiche e, in ogni caso, alla luce delle valutazioni e considerazioni espresse a proposito del sovradimensionamento ingiustificato del PRG.*

Infine, in merito alla Delibera del C.C. di Biancavilla n. 3/2020, pervenuta con comunale prot. n. 3212 dell'11/02/2020 e contenente "considerazioni e suggerimenti" di varie modifiche all'adottato PRG - tutte sostanzialmente volte ad incrementare la potenzialità edificatoria delle zone A, B, C e D - va evidenziata l'irricevibilità del documento in quanto mancante degli atti necessari tipici delle varianti urbanistiche (parere del Genio Civile ex art. 13 legge n. 64/1974, il parere motivato VAS ex art. 13 D. Lgs. n. 152/2006, pubblicazioni, ecc.), nonché l'inammissibilità dello stesso poiché riferito ad atto dello stesso Organo (seppure adottato in via sostitutiva da un Commissario ad acta). Per mero scrupolo si osserva comunque che le considerazioni formulate dal C.C. risultano nel merito totalmente infondate, viste le valutazioni sopra ampiamente descritte e motivate a proposito del sovradimensionamento progettuale del PRG in esame.

Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che il P.R.G., con le relative N.T.A. del Comune di Biancavilla, adottato con delibera commissariale Deliberazione di adozione del Commissario ad acta n. 1 del 10/02/2017 sia meritevole di approvazione con le sopraelencate prescrizioni nonché con quelle contenute nel parere motivato VAS (D.A. n. 153/GAB/2019), nel parere reso dall'Ente Parco dell'Etna e in quello dell'Ufficio del Genio Civile di Catania che formano parte integrante della presente proposta.

Sono fatte salve le varianti urbanistiche nelle more approvate da questo Assessorato ancorché non riportate negli elaborati grafici.

Le osservazioni e opposizioni vanno decise in conformità alle determinazioni riportate nella tabella di cui al precedente paragrafo specifico. In sede di controdeduzioni ex art. 4, c. 6, l.r. n. 71/1978 il Comune di Biancavilla ha facoltà di esprimersi sulle osservazioni presentate fuori termine a questo Dipartimento.

Vista la nota del Serv.6/DRU prot. n.10871 del 05/08/2020 con la quale è stato trasmesso al Serv.4/DRU il voto n. 198 del 29/07/2020 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, che di seguito si trascrive:

VISTA la nota del Servizio 4/U.O.4.1 del D.R.U. prot. 3628 del 27/2/2020 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica in epigrafe unitamente alla proposta di parere n. 3 del 27/2/2020 con la quale l'U.O.4.1 ha ritenuto che il Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla (CT) adottato con delibera commissariale n. 1 del 10/2/2017 "sia meritevole di approvazione con le sopraelencate prescrizioni nonché con quelle contenute nel parere motivato VAS (D.A. n. 153/GAB/2019), nel parere reso dall'Ente parco dell'Etna e in quello dell'Ufficio del Genio Civile di Catania che formano parte integrante della presente proposta...."

VISTI gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere.

SENTITA nel corso della seduta del 04/06/2020 l'Amministrazione comunale che ha illustrato obiettivi, finalità e contenuti del Piano Regolatore Generale.

VALUTATO il contenuto della proposta dell'Ufficio.

SENTITI i relatori che, a seguito di sopralluogo del 17/6/2020 e dei lavori di commissione che si sono svolti presso i locali del DRU in data 6/7/2020, nel corso della seduta odierna hanno illustrato il Piano, la proposta di parere dell'Ufficio ed in particolare le risultanze dei lavori di Commissione che di seguito si espongono:

Il PRG in esame è stato oggetto di un iter lento e travagliato tant'è che le Direttive Generali, impartite dal Consiglio Comunale, risalgono all'anno 2004 e l'approvazione dello Schema di massima, anch'esso da parte del Consiglio Comunale, all'anno 2005. Successivamente sono state avviate le procedure di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 152/2006 e solo dopo 12 anni, il piano è stato adottato, in uno con il Rapporto Ambientale, in data 1/2/2017. Tuttavia, malgrado l'avvenuta adozione il piano ha subito un ulteriore momento di stallo in attesa dell'acquisizione del prescritto parere motivato VAS reso dall'Autorità Competente pro-tempore in data 11/4/2019.

Il territorio di Biancavilla, ove negli ultimi decenni è stato riscontrato un eccesso di mortalità legato a malattie dell'apparato respiratorio con un'anomala incidenza di casi di mesotelioma pleurico, è stata oggetto di indagini ambientali che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni più o meno elevate di fibre asbestiformi sconosciute di origine vulcanica, successivamente ascritte ad un nuovo minerale anfibolico denominato "Fluoro-edenite", che possiede caratteristiche tossicologiche di cancerogenicità per l'uomo analoghe a quelle dei minerali di amianto.

L'origine di tali fibre pericolose è stata individuata in una area collinare coincidente con il Monte Calvario ed adibita in passato ad attività estrattive di materiale lavico, del quale all'epoca non era nota la contaminazione.

Dette attività estrattive hanno provocato un intenso sfruttamento del materiale di cava a partire dagli anni '50, con il massimo sviluppo economico ed edilizio negli anni '60 e '80.

Le caratteristiche tecniche del materiale estratto, localmente chiamato "azolo", particolarmente tenero e non coeso, hanno fatto sì che venisse ampiamente utilizzato per la costruzione di abitazioni private e pubbliche, contribuendo, in maniera significativa, ad una propagazione della contaminazione in tutto il territorio comunale.

*Per i motivi di cui sopra il comune di Biancavilla è stato individuato **quale Sito da bonificare di Interesse Nazionale** con il **Decreto Ministeriale 18 settembre 2001 n. 468**, e con il successivo **Decreto Ministeriale del 18 luglio 2002** è stato definito il perimetro al cui interno eseguire gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale.*



Dal 2002 ad oggi si è dato attuazione alle indicazioni operative fornite relative al risanamento ambientale portando a compimento nel tempo i vari interventi, tra cui eliminare gli eventuali cumuli di materiale di riporto, detriti e polveri depositate e conferire in opportuno volume confinato i materiali di risulta dei lavori edili.

Tuttora, però, permane la possibilità di dispersione di fibre pericolose nel corso di interventi che comportino operazioni di demolizione o una qualunque forma di rottura di murature e/o disturbo di materiali contenenti Fluoro-edenite in edifici costruiti fra il 1950 ed il 1990 (demolizione di edifici, pareti, rifacimento intonaci, apertura finestre, piccoli interventi di manutenzione, etc.).

Nel settore edile, le attività di demolizione sono certamente da annoverarsi tra quelle a più elevato rischio, che diviene ancor più rilevante quando si opera su materiali contaminati presenti nelle strutture edilizie, portando ad una considerevole aerodispersione di fibre pericolose nell'aria ambiente, con rischi per i lavoratori addetti e per gli ambienti di vita limitrofi. Peraltro, sebbene le demolizioni di intere strutture comportino rischi maggiori, anche nel caso di attività di manutenzione o manomissione di strutture di fabbricati si possono generare situazioni di pericolo per gli operatori addetti.

Pertanto gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente (dalla manutenzione ordinaria con demolizioni, alla manutenzione straordinaria con scavi e/o demolizioni, dal restauro e risanamento conservativo con demolizioni alla ristrutturazione edilizia con demolizioni, fino alle opere interne ed esterne effettuate con scavi e/o demolizioni) richiedono di essere integrati con la formulazione e l'adozione di specifiche procedure operative e di sicurezza, dovendosi adottare un grado di attenzione maggiormente elevato per le attività che impattano significativamente sui materiali potenzialmente contaminati.

Ciò, unitamente alla problematica sullo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso di tali attività e sul relativo confinamento di tali volumi, ed in mancanza di una discarica ove conferire gli stessi (la fluoro edenite non possiede ancora un codice CER), rendono oltremodo onerosi tutti gli anzidetti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolar modo quelli di ristrutturazione.

Tale condizione specifica che caratterizza il Comune di Biancavilla, in cui l'intero centro abitato e una vasta area incolta posta ad EST del centro urbano ricadono all'interno del perimetro del SIN, determina una logica insediativa che ostacola, a fronte sia di condizioni sanitarie e di sicurezza sia di valutazioni economiche, il riutilizzo/adeguamento dell'edificato ad oggi disponibile favorendo la nuova edificazione in aree di espansione non soggette alle stesse impegnative misure di prevenzione e protezione.

Tale circostanza emerge chiaramente, oltre che da osservazioni al piano proposte da tecnici operanti nel territorio, dallo stato di degrado visibile nelle aree – zone A e B del vigente strumento



urbanistico – ricadenti all'interno del suddetto perimetro determinato dalla migrazione della popolazione nelle aree più esterne e addirittura nei limitrofi comuni di Adrano e Santa Maria di Licodia.

Alla luce delle considerazioni testé rassegnate e preso atto delle reali preoccupazioni manifestate dall'Amministrazione, in sede di audizione e sopralluogo, riguardo allo spopolamento del territorio per cause igienico-sanitarie ed auspicando che la stessa proponga agli organi di governo (regionale e nazionale) soluzioni alla problematica, si reputa potersi assentire, a parziale riforma del parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto, le previsioni, come di seguito meglio specificato, della proposta di PRG adottato in ordine alle nuove aree di espansione, il cui impegno di suolo per finalità residenziali, così come ipotizzato nelle "Aree risorsa", è da ritenersi giustificato, ancorché in ambiti di margine urbano e su terreni scarsamente edificati, in relazione alle specificità legate al SIN, alle difficoltà di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di cui si è precedentemente argomentato, non ultimo alle finalità di sostegno e incoraggiamento di recupero urbanistico e dell'attività economica in generale.

Zone A e B:

In coerenza alla proposta dell'ufficio si reputano condivisibili le zone "A" e "B1" che riconfermano le previsioni del vigente strumento urbanistico. Tuttavia, essendo tali zone ricadenti all'interno del perimetro SIN, si reputa che le previsioni di piano difficilmente potranno essere attuate e pertanto l'intera area rischia di divenire, in assenza di soluzioni, un'isola insalubre di degrado e di abbandono.; Pertanto si suggerisce all'Amministrazione di valutare l'opportunità di pianificare interventi di bonifica dell'intera area proponendo agli organi di governo specifici progetti e successivamente procedere ad una ristrutturazione urbanistico edilizia mediante piani di riqualificazione

Per le zone "B2" (ex piani di recupero L.R. 37/85) ad oggi privi di attrezzature, in sede di controdeduzioni dovrà essere verificata la possibilità di realizzare tali attrezzature nelle quantità previste dal D.M. 1444/68. In caso di esito negativo di tale verifica o in caso di mancate controdeduzioni, in coerenza alla proposta dell'ufficio dette zone assumeranno la destinazione di zona "B2" satura.

Per le motivazioni espresse in premessa si ritengono condivisibili, in difformità alla proposta dell'ufficio, le zone "B3", "B4", "B5" e "Berp".

Zone C:

Per quanto espresso in premessa non si ritiene poter aderire alle considerazioni riguardanti il dimensionamento del piano espresse dall'ufficio al punto 5 della proposta di parere e pertanto in difformità alla suddetta proposta si reputa che la possibilità di sviluppo urbano debba essere esteso



necessariamente a tutte le possibili aree esterne al perimetro SIN e pertanto si ritengono , generale, assentibili le previste zone “CAr1”, “CAr2” ad eccezione delle aree denominate “CAr1-17” e “CAr1-19” la cui previsione contrasta con l’art. 2, comma 5, della L.R. 71/78 poiché impegnate da colture agricole specializzate (agrumeto ed oliveto).

Per le stesse motivazioni di cui in premessa ed in considerazione del basso indice di fabbricabilità previsto si ritengono assentibili le zone “CS” ricadenti all’interno del Parco dell’Etna e per le quali l’Ente Parco ha già espresso parere favorevole.

Zone D:

In linea generale si ritiene poter aderire alle considerazioni e determinazioni dell’ufficio in ordine alle Zone “D” con le seguenti modifiche e precisazioni:

- Si rileva che sulle tavole di piano le zone **D2ard** sono indicate con il simbolo **D3ard** e pertanto se ne prescrive la correzione in sede di adeguamento del piano al decreto di approvazione.
- Al fine di non escludere e/o di penalizzare talune aree del territorio allo sviluppo dell’attività economica, in difformità al parere dell’Ufficio, si ritiene potere assentire la destinazione **D2ard** prevista a sud est dell’abitato verso S. Maria di Licodia a confine con le assentite zone D1 e DIS, nonché tutte quelle a nord ovest- direttrice Adrano.

Osservazioni/opposizioni.

Le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano sono decise in conformità alla proposta di parere n. 3/2020 dell’U.O.4.1/DRU ad eccezione di quelle che interessano previsioni oggetto di prescrizioni del presente voto e che pertanto risultano superate dalle stesse.

Considerato che nel corso del dibattito il Consiglio ha ritenuto di condividere gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione.

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il Consiglio, in parziale coerenza alla proposta di parere n.3/U.O.4.1/S4/DRU del 27/2/2020, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che il Piano Regolatore Generale e relative N.T.A. del Comune di Biancavilla, adottati con deliberazione commissariale n. 1 del 10/2/2017, siano meritevoli di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata resi a parziale riforma della proposta dell’ufficio, parte integrante del presente voto, nonché alle previsioni dei Piani sovraordinati ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti.

VISTA la nota dirigenziale n. 11057 del 6/08/2020 con la quale sono stati notificati al Comune di Biancavilla la proposta di parere n. 3/U.O.4.1/2020, il voto CRU n.198 del 29/07/2020 e le osservazioni al piano presentate fuori termine a questo Dipartimento con

l'invito al Consiglio Comunale di formulare le controdeduzioni previste dal comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 71/78;

VISTA la nota n. 19204 del 8/09/2020 (acquisita al prot. A.R.T.A.-DRU al n. 12360 del 09/09/2020) con la quale il Comune di Biancavilla ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. n. 71/1978, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 02/09/2020 di controdeduzioni ai pareri di questo DRU, con relativi. Allegati;

VISTA la nota prot. n.13191 del 28/09/2020 con la quale il Servizio 4/DRU, di questo Dipartimento ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 06 del 28/09/2020 resa in merito alle controdeduzioni comunali sul voto CRU n.198/2020, che di seguito si trascrive:

Premesso che:

Con nota prot. n. 11057 del 6/8/2020, questo Dipartimento ha notificato al Comune di Biancavilla, il Voto CRU n. 198 del 29/7/2020 unitamente al parere n. 3 /U.O.4.1 del 27/2/2020 ed alle osservazioni avverso il PRG presentate fuori termine direttamente al DRU, affinché il Consiglio Comunale esprimesse le controdeduzioni previste dell'art. 4, comma 6, della L.R. 71/78.

Con foglio n. 19204 del 8/9/2020, assunto al protocollo DRU nota prot. n. 112360 del 09/09/2020 il Comune di Biancavilla ha trasmesso a mezzo PEC la delibera n. 44 del 2/9/2020 unitamente agli allegati richiamati nella stessa.

Il Consiglio comunale di Biancavilla, con la su richiamata delibera n. 44/2020, ha approvato la proposta di deliberazione n. 50 del 28/8/2020 del Settore P.O. n. 7 Area Gestione del Territorio in ordine alle controdeduzioni alle determinazioni del DRU sul Piano Regolatore Generale unitamente ad un emendamento proposto da n. 8 consiglieri.

Ritenuto di

che la conclusione del procedimento di approvazione del PRG di Biancavilla secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 71/78 è coerente con le "Disposizioni transitorie e finali" di cui al Titolo IX della L.R. 13/8/2020 n. 19, pubblicata in GURS n. 44 del 21/8/2020, si rassegna quanto segue:

1. Voto CRU: Zone "A" e "B1" Per tali zone il Comune prende atto di quanto suggerito riguardo alla necessità di pianificare interventi di bonifica nonché di procedere alla perimetrazione di dette zone coerentemente alle previsioni dei Piani sovraordinati vigenti, ed in particolare del Piano Pesaggistico.

Altresì il Comune propone:

In ordine a tutte le zone "B", sebbene trattasi di disposizione normativa regionale ed in quanto tale comunque sovraordinata e prevalente su quella comunale, si rileva la necessità che sia chiaramente esplicitata (ad es. all'art. 19 delle Norme di Attuazione) la possibilità della deroga prevista ex art. 39 della L.R. 19/72 e s.m.i. il quale dispone specificatamente che "...nei comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità fondiaria massima sarà mc/mq 9 e l'altezza massima di m 11. Per i lotti di terreno aventi superficie superiore a mq.120 e non superiore a mq 200 il volume massimo consentito è di mc 1.000, ferma restando l'altezza massima di ml.11.



DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO:

Si prende atto che il Comune ha aderito alle raccomandazioni e prescrizioni riguardanti le zone "A" e "B".

Per quanto attiene la proposta di modifica dell'art. 19 delle NTA in via preliminare si osserva che in sede di controdeduzioni il Comune è tenuto ad esprimersi esclusivamente sulle determinazioni del DRU (parere dell'ufficio e voto CRU) e non già a proporre modifiche al piano adottato ed esaminato.

Inoltre si osserva che il testo dell'art. 39 della L.R. 19/72 riportato è quello aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni ivi compreso l'art. 21 della L.R. 27/12/1978 n. 71 abrogato con l'entrata in vigore della L.R. 13/8/2020 n. 19.

Ciò premesso e considerato che, come correttamente esplicitato dal Comune, la normativa regionale in vigore ante e post l'approvazione degli strumenti urbanistici generali è prevalente rispetto a quella comunale, non si rileva la necessità in questa sede di apportare alcuna modifica alle NTA.

2. Voto CRU e Parere Servizio 4/DRU: Zone "D"

Il Comune prende atto degli errori di nomenclatura rilevati nonché della riclassificazione in zona "E1" delle zone "D2 Ard" e "D3 Art" impegnandosi ad adempiere in sede di adeguamento del piano al decreto approvativo.

DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO:

Se ne prende atto

3. Parere Servizio 4/DRU: Punto 8 (fascia di rispetto cimiteriale)

Il Comune relaziona in ordine agli adempimenti intrapresi ai fini della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale allegando alla delibera di controdeduzioni in esame tutti gli atti relativi ivi compresi la planimetria riportante la riduzione della fascia di rispetto ed il parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Azienda USL n. 3 – Catania, prot. n. 2579 del 7/3/1996.

DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO:

Si ritengono meritevoli di accoglimento le controdeduzioni del Comune.

4. Parere Servizio 4/DRU: Punto 9 (adeguamento delle NTA alla L.R. 16/2016)

Il Comune, pur rilevando che la redazione del piano è antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, condivide la necessità di aggiornare/adeguare a tale norma, in sede di adeguamento del piano al decreto approvativo, le N.T.A. sia nella terminologia, sia nell'indicazione delle procedure relative ai singoli titoli abilitativi edilizi, sia nelle definizioni degli interventi edilizi e delle attività ivi contemplate, in special modo in riferimento al patrimonio edilizio esistente.

DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO:

Se ne prende atto

5. Emendamento del Consiglio Comunale - Zone "B"

" Per quanto riguarda le zone "B2" si provvederà ad adempiere al soddisfacimento degli standard di cui al D.M. 1444/68 individuando le aree in sede di adeguamento del piano al decreto di approvazione e alle altre prescrizioni legislative "



DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO:

Quest'ufficio ritiene che quanto proposto dal Comune sia illegittimo stante che con l'emendamento in parola si propone di autorizzare, con il decreto approvativo del PRG, la facoltà di apportare modifiche al piano adottato, posto in pubblicazione, esaminato ed approvato, del tutto discrezionali e finalizzate all'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione di attrezzature in aree diversamente classificate dal piano medesimo ed i cui proprietari non hanno avuto alcun avviso di avvio del procedimento di esproprio.

Per quanto sopra l'emendamento non può essere accolto.

Appare il caso di evidenziare che in considerazione che il Comune di Biancavilla non ha reso in questa sede alcuna controdeduzione e/o ha verificato la possibile realizzazione di attrezzature nelle zone "B2" così come richiesto dall'ufficio (punto 4 della proposta di parere) e dal CRU (Zone "B2"), per tali ambiti resta riconfermata la destinazione di "Zona B2 saturata" con le limitazioni edificatorie specificate con proposta di parere n. 3 /U.O.4.1 del 27/2/2020.

VISTA la nota prot. n. 14763 del 30/10/2020 con la quale il Serv. 6/DRU ha trasmesso al Serv. 4/DRU il voto n. 200 del 07/10/2020 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica sulle controdeduzioni del Comune;

VISTO il voto n.200 del 07/10/2020 che di seguito si trascrive con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica si è determinato sulla proposta dell'ufficio e sulle controdeduzioni del Comune di **Biancavilla** al voto n.198/2020:

Vista la nota del Servizio 4 - U.O. 4.1 del D.R.U. prot. 11057 del 6/8/2020 con la quale sono stati notificati al Comune di Biancavilla il Voto CRU n. 198 del 29/7/2020 con allegata proposta dell'Ufficio n. 3 del 27/2/2020 unitamente alle osservazioni avverso al PRG presentate fuori termine ed inoltrate direttamente al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con l'invito a formulare le controdeduzioni previste dall'art.4 della l.r. n.71/78 in ordine alle determinazioni assunte dal DRU.

Visto il foglio n. 19204 del 8/9/2020, assunto al protocollo DRU al n. 12360 del 9/9/2020 con il quale, a mezzo PEC, sono state trasmesse le suddette controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 2/9/2020.

Vista la nota del Servizio 4 - U.O. 4.1 del D.R.U., prot. n. 13191 del 28/9/2020, con la quale è stata trasmessa alla Segreteria del CRU, per l'acquisizione del competente parere, la proposta di parere n. 6 del 28/9/2020 sulle controdeduzioni del Consiglio Comunale.

Visti gli atti ed elaborati allegati alla suddetta delibera.

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio;

Sentiti i relatori che hanno illustrato le risultanze dei lavori di Commissione, effettuati in via telematica;

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere le proposte di parere dell'ufficio;

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n. 6/U.O.4.1/S4/DRU del 28/9/2020 che costituisce parte integrante del presente voto, è del



Parere

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla adottato con delibera commissariale n. (CT) e del PRG adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 10/2/2017, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini delle considerazioni e prescrizioni di cui alla proposta di parere n. 3 del 27/2/2020, del voto CRU n. 198 del 29/7/2020 integrati dalle considerazioni e prescrizioni di cui alla proposta dell'ufficio n. 6 del 28/9/2020 parte integrante del presente voto.

RITENUTO di potere condividere i superiori voti resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 198 del 29/07/2020 e n.200 del 07/10/2020 rispettivamente resi con riferimento alle proposte di parere del Servizio 4/DRU n. 3 del 27/02/2020 e n. 06 de28/09/2020;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita

DECRETA

ART.1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art 53 della L. R. 13/08/2020 n. 19 e degli artt. 4 e 19 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978 n. 71 e dell'art. 103 del D.L n. 18 del 17/3/2020 modificato ed integrato dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 8/4/2020, e in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 198 del 29/07/2020 e n.200 del 07/10/2020 , è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla con annesse Norme Tecniche di Attuazione, adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 10/02/2017;

ART.2.

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 198 del 29/07/2020 e n.200 del 07/10/2020 ;

ART3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

ATTI:

- a) Delibera commissariale di adozione del piano n. n. 1 del 10/02/2017;
- b) Parere ex art. 13 L. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania prot n. 15408 del 29/04/2008;
- c) D.A. n. 153/GAB dell' 11/04/2019 riguardante il parere motivato concernente la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ;



d) Proposta di parere del Serv. 4/DRU n.3 del del 27/02/2020;

e) Voto CRU n. 198 del 29/07/2020;

f) Proposta di parere del Serv. 4/DRU n. 6 del 28/09/2020 ;

g) Voto CRU n. 200 del 07/10/2020

Elaborati Progetto di Piano:

A) Elaborati:

- 1) Elaborato A) – Relazione generale del PRG;
- 2) Elaborato B) – Norme di attuazione;
- 3) Elaborato C) – Regolamento Edilizio;
- 4) Tav.1 – Inquadramento Territoriale Regionale;
- 5) Tav. 2a - Stato di Fatto - Area Nord;
- 6) Tav. 2b - Stato di Fatto - Area Sud;
- 7) Tav. 3a - Stato di Fatto - Area 1 Nord Est;
- 8) Tav. 3b - Stato di Fatto - Area 2 Sud Est;
- 9) Tav. 3c - Stato di Fatto - Area 3 Sud ovest;
- 10) Tav. 3d - Stato di Fatto - Area 4 Nord ovest;
- 11) Tav. 4a – Regime Vincolistico - Area Nord;
- 12) Tav. 4b – Regime Vincolistico - Area Sud;
- 13) Tav. 5a – Progetto di Piano - Area Nord;
- 14) Tav. 5b – Progetto di Piano - Area Sud;
- 15) Tav. 6a – Progetto di Piano – Area 1 - Nord Est;
- 16) Tav. 6b – Progetto di Piano – Area 2 - Sud Est;
- 17) Tav. 6c – Progetto di Piano – Area 3 - Sud Ovest;
- 18) Tav. 6d – Progetto di Piano – Area 4 - Nord Ovest;
- 19) Tav. 7 - Progetto di Piano – Centro Storico (Analisi tipologica per unità edilizia);
- 20) Tav. A1 – Analisi del Centro Storico – numerazione isolati;
- 21) Tav. A2 – Analisi del Centro Storico – numero piani;
- 22) Tav. A3 – Analisi del Centro Storico – tipologia strutturale;
- 23) Tav. A4 – Analisi del Centro Storico – stato di conservazione;
- 24) Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 1 al n. 67;
- 25) Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 68 al n. 115;
- 26) Schede Censimento Unità Edilizie del Centro Storico – Zona “A” Isolata dal n. 116 al n. 157.

Studio Geologico a supporto del nuovo P.R.G. - sc. 1:10.000

- 27) Relazione Generale Studio Geologico;
- 28) Relazione Integrativa;
- 29) Allegato 1a – Carta Geologica;
- 30) Allegato 1b – Carta Geologica;
- 31) Allegato 2a – Carta Geomorfologica;
- 32) Allegato 2b – Carta Geomorfologica;
- 33) Allegato 3a – Carta Idrogeologica;
- 34) Allegato 3b – Carta Idrogeologica;
- 35) Allegato 4a – Carta delle Pericolosità Geologiche;
- 36) Allegato 4b – Carta delle Pericolosità Geologiche.

Studio Geologico di dettaglio a supporto delle varianti al P.R.G. - sc. 1:2.000

- Relazione;
- 37) Allegato A 1-2 (Carte Geologiche);
 - 38) Allegato B 1-2 (Carte Geomorfologiche);
 - 40) Allegato B 3-4 (Carte Geomorfologiche);
 - 41) Allegato C 1-2 (Carte Litotecniche);
 - 42) Allegato C 3-4 (Carte Litotecniche);
 - 43) Allegato D 1 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);



- 44) Allegato D 2 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);
- 45) Allegato D 3 (Carte delle Sezioni Litostratigrafiche);
- 46) Allegato E 1-2 (Carte della Pericolosità Geologica);
- 47) Allegato E 3-4 (Carte della Pericolosità Geologica);
- 48) Allegato F 1-2 (Carte della Pericolosità Sismica);
- 49) Allegato F 3-4 (Carte della Pericolosità Sismica);
- 50) Allegato F 3-4 (Carte della Pericolosità Sismica);
- 51) Allegato A-5, B-5, C-5, E-5, F-5 (Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Litotecnica, Carta della Pericolosità Geologica, Carte della Pericolosità Sismica);
- 52) Allegato A-6, B-6, C-6, E-6, F-6 (Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Litotecnica, Carta della Pericolosità Geologica, Carte della Pericolosità Sismica);
- 53) Allegato indagini geognostiche.

Studio Geologico a supporto del progetto del nuovo P.R.G. - sc. 1:2.000:

- 54) Relazione geologica di dettaglio;
- 55) Allegato A - Carta Geologica;
- 56) Allegato B – Carta Ubicazione Sondaggi;
- 57) Allegato C - Carta Litotecnica;
- 58) Allegato C 1 - Carta delle Sezioni Stratigrafiche;
- 59) Allegato D - Carta Geomorfologica;
- 60) Allegato E - *Carta della Pericolosità Sismica*;
- 61) Allegato F - Carta della Pericolosità Geologica;
- 62) Allegato indagini geofisiche;

Studio Agricolo Forestale:

- 63) Tavola 1 A – Carta di stratificazione e della vegetazione boschiva del territorio Comunale Scala 1:10.000 (Revisione del Giugno 2009);
- 64) Tavola 1 B – Carta di stratificazione e della vegetazione boschiva del territorio Comunale Scala 1:10.000 (Revisione del Giugno 2009);
- 65) Tavola 2 A – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell'agricoltura - Scala 1:2.000;
- 66) Tavola 2 B – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell'agricoltura - Scala 1:2.000;
- 67) Tavola 2 C – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell'agricoltura - Scala 1:2.000;
- 68) Tavola 2 D – Carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali e delle infrastrutture ed impianti al servizio dell'agricoltura - Scala 1:2.000;
- 69) Tavola 3 – Relazione Generale Illustrativa;
- 70) Relazione Integrativa (Revisione del Giugno 2009).
- 71) N.T.A. Integrazione artt. 52-53 (adeguamento alle prescrizioni di cui al parere motivato VAS D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019)
- 72) Tav. 5B - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche);
- 73) Tav. 6B - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche);
- 74) Tav. 6C - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche);
- 75) Tav. 6D - Progetto di Piano (inserimento varianti urbanistiche);
- 76) Relazione dell'Ufficio di Piano con le proposte in merito alle osservazioni/opposizioni presentate;
- 77) Tav. 8 A - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 5-6-8-10-11-13-15-16-17-19-23-24-26-27-30-37-41-46-48-51-52-53 - scala 1:2.000;
- 78) Tav. 8 B - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 1-2-12-18-20-25-29-32-34-35-39-40-47-49 scala 1:2.000;
- 79) Tav. 8 C - Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn. 3-4-7-9-14-28-31-33-38-43-44-45-50 - scala 1:2.000;
- 80) Planimetria con la individuazione delle opposizioni/osservazioni nn.36-51 - scala 1:2.000;

ART.4

Il Comune di Biancavilla dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente Decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo;

ART. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti;

ART. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

**Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli**



Palermo 24 NOV 2020

